



**COMUNE DI BERNAREGGIO**  
Provincia di Monza della Brianza

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con delibera C.C. n.50 del 27/03/1985  
Modificato con delibera C.C. n.81 del 22/12/1997  
Modificato con delibera C.C. n.70 del 14/11/2003  
Modificato con delibera C.C. n. 28 del 06/06/2005  
Modificato con delibera C.C. n. 64 del 20/12/2018

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, al Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità (L.R. Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni), al Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### **Art. 2**

##### **Competenze**

1 - Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2 - I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della Legge 8/6/1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

3 - In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il Regolamento di cui all'art. 51 della Legge 8/6/1990 n. 142.

4 - Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 22, 23 e 25 della Legge 8/6/1990 n. 142 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

#### **Art. 3**

##### **Responsabilità**

1 - Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2 - Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **Art. 4**

##### **Servizi gratuiti e a pagamento**

1 - Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali,

individuati dal successivo art. 14;

e) l'inumazione in campo comune;

f) la cremazione;

g) la deposizione delle ossa in ossario comune;

h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

3 - Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

4 - Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lettera g) della Legge 8/6/1990, n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

## **Art. 5**

### **Atti a disposizione del pubblico**

1 - Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2 - Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura;

b) copia del presente Regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241.

## **CAPO II**

### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

#### **Art. 6**

##### **Depositi di osservazione ed obitori**

1- Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2- L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3- Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone.

4- Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5- Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Ufficiale Sanitario, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

6- La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

---

## **CAPO III**

### **FERETRI**

#### **Art. 7**

##### **Deposizione della salma nel feretro**

- 1- Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
- 2- In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 3- La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4- Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5- Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Ufficiale Sanitario detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art.8**

##### **Verifica e chiusura feretri**

- 1- La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
- 2- L'Ufficiale Sanitario o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
- 3- In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

#### **Art. 9**

##### **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

- 1- La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
    - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
    - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) per tumulazione:
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
  - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 200 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
    - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o all'estero;
  - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
    - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
  - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 200 Km. dal Comune di decesso;
  - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una interna di legno ed una esterna di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura e con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- 2- I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- 3- Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Ufficiale Sanitario, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
- 4- Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 5- Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 6- Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 7- È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

## **Art. 10**

### **Fornitura gratuita di feretri**

- 1- Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 solo per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- 2- Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

## **Art.11**

### **Piastrina di riconoscimento**

- 1- Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2- Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- 3- Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

## **CAPO IV**

### **TRASPORTI FUNEBRI**

## **Art.12**

### **Modalità del trasporto e percorso**

- 1- In ogni trasporto, sia all'interno del Comune, che da Comune a Comune, da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 9.
  - 2- Ogni trasporto, all'interno del Comune, o in altro Comune, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del competente ufficio.
-

- 3- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 4- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione dal Responsabile del competente ufficio.
- 5- Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 6- Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del competente ufficio prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- 7- L'Ufficiale Sanitario vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

## **Art. 13**

### **Trasporti funebri**

1- Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

## **Art. 14**

### **Trasporti gratuiti e a pagamento**

- 1- I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
  - a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune,
  - b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, nei casi previsti dall'art. 10.
- 2- I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.
- 3- Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.
- 4- I trasporti funebri che prevedono lo spargimento di fiori lungo il percorso del feretro, oltre al pagamento della tariffa di cui al punto 1 comma a), sono soggetti anche al pagamento della tariffa prevista per la pulizia delle strade e lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 17.

## **Art. 15**

### **Orario dei trasporti**

- 1- Di norma i trasporti funebri sono effettuati:
  - periodo estivo: la mattina alle ore 10.00 il pomeriggio alle ore 15.00;
  - periodo invernale: la mattina alle ore 10.00, il pomeriggio alle ore 14.30.
- 2- Il Responsabile del competente ufficio fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

## **Art. 16**

### **Norme generali per i trasporti**

- 1- In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
  - 2- Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
-

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3- Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile de competente ufficio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4- Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

## **Art. 17**

### **Riti religiosi**

1- I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2- La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

3- Nel caso il rito funebre preveda di stendere lungo il percorso o nei luoghi di sosta fiori o altro materiale la cui rimozione necessiti l'intervento del servizio di pulizia si dovranno versare i diritti in tariffa per la pulizia delle strade e lo smaltimento dei rifiuti.

## **Art. 18**

### **Trasferimento di salme senza funerale**

1- Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2- Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio de funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3- Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4- I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

5- I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

## **Art. 19**

### **Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1- Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive l'Ufficiale Sanitario prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2- Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3- È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4- Per le salme che risultano portatrici di radioattività, l'Ufficiale Sanitario dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## **Art. 20**

### **Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione**

1- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2- La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

---

- 3- Al decreto è successivamente allegato il nulla osta dell'Ufficiale Sanitario o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
- 4- Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 5- Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
- 6- In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
- 7- Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
- 8- Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

## **Art. 21**

### **Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

- 1- Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

## **Art. 22**

### **Trasporti all'estero o dall'estero**

- 1- Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

## **Art. 23**

### **Trasporto di ceneri e resti**

- 1- Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- 2- Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
- 3- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 4- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 5- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 45.

## **Art. 24**

### **Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio**

- 1- Le autofunebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.
- 2- Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri.
- 3- Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
- 4- L'ATS nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Il libretto, redatto secondo l'apposito modello approvato dalla Giunta regionale, è vidimato dall'ASL al momento del rilascio, in caso di effettuazione dei controlli di cui al comma 5, nonché su richiesta del



proprietario, quando l'autofunebre debba effettuare trasporti al di fuori del territorio regionale.

5- Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente all'ATS che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3 una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte, sul permanere del luogo di abituale rimessaggio e ne allega copia al libretto di idoneità.

6- Periodicamente l'ATS effettua controlli a campione su autofunebri e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e, ove necessario, dettando opportune prescrizioni.

## **TITOLO II**

### **CIMITERI**

#### **CAPO I**

### **CIMITERI**

#### **Art. 25**

##### **Ubicazione cimitero**

1- Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel CIMITERO COMUNALE DI VIA GRAMSCI.

#### **Art. 26**

##### **Disposizioni generali – Vigilanza**

1- È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 8/6/1990 n. 142.

4- Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5- Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

6- L'Ufficiale Sanitario controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Art. 27**

##### **Reparti speciali nel cimitero**

1- Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2- Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico dei richiedenti.

3- Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4- In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 28**

##### **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1- Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone nate e/o decedute nel territorio del Comune o che, ovunque

---

decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, o abbiano risieduto per almeno 20 anni nel Comune, e per il relativo coniuge e/o i discendenti o ascendenti di 1° grado (padre-madre, figli). Per quest'ultimi, se non residenti nel Comune di Bernareggio, si applica una maggiorazione del 50% alle tariffe di cui all'art.91.

2- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia come indicato al successivo art. 58, comma 1 "Uso delle sepolture private". E' consentita la sepoltura anche ai nomadi discendenti o ascendenti dalle famiglie già sepolte nel cimitero di Via Gramsci. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3- Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### **Art. 29**

##### **Disposizioni generali**

1- Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

3- Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

4- Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 31.

#### **Art. 30**

##### **Piano regolatore cimiteriale**

1- Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni. 2

- Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'USL. Si applica l'art. 50 della Legge 8/6/1990 n. 142.

3 - Nella elaborazione del piano il Responsabile dell'ufficio LL.PP. dovrà tenere conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4- Nel cimitero devono essere individuati, secondo i termini di cui al comma 1 del presente articolo, spazi o zone costruite o da costruire da destinare a:

a) campi di inumazione comune;

b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, biposto, quadriposto, per famiglie o collettività;

---

- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) cellette ossario;
- e) nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;

5 - La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

6 - Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nonché le dimensioni relative a:

- a) superficie dell'area;
- b) distanza dai viali;
- c) superficie coperta;
- d) altezza fuori del piano campagna;

7 - Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

## **CAPO III**

### **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Art. 31**

##### **Inumazione**

1 - Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

#### **Art. 32**

##### **Cippo**

1 - Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, cognome, nome e data di nascita e di morte del defunto.

2 - Sul verrà applicata, cippo sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3 - A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di una lapide da realizzare secondo i criteri stabiliti dal competente ufficio, previo pagamento del corrispettivo in tariffa pari a 1/10 della tariffa in vigore per la concessione della tomba singola.

4 - L'installazione delle lapidi la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5 - In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

#### **Art. 33**

##### **Tumulazione**

1 - Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie -loculi- costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2 - Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.

3 - A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76,

commi 8 e 9, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

4 - Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

## **Art. 34**

### **Deposito provvisorio**

1 - A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2 - La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una tomba di famiglia, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3 - La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del competente ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4 - A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

5 - Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del competente ufficio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6 - È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

7 - È consentita altresì la sepoltura provvisoria in tomba di famiglia, biposto, o quadriposto, previo assenso del titolare la concessione, secondo le modalità di cui sopra.

## **CAPO IV**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

## **Art. 35**

### **Esumazioni ordinarie**

1- Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di nove mbre, escludendo luglio e agosto.

3- Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4- È compito dell'incaricato dal Responsabile del competente ufficio, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

## **Art. 36**

### **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1- È compito del Responsabile del competente ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2 - Annualmente il Responsabile del competente ufficio curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3 - L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

---

## **Art. 37**

### **Esumazione straordinaria**

1 - L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione dell'Autorità competente, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2 - Ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

3 - Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4 - Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'Ufficiale Sanitario dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5 - Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario o di personale tecnico da lui delegato.

## **Art. 38**

### **Estumulazioni**

1 - Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2 - Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

3 - Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4- Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del competente ufficio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

5- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6- I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

7- Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

8- A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del competente ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

9- Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

## **Art. 39**

### **Pagamento Esumazioni ed estumulazioni**

1 - Le esumazioni ordinarie sono eseguite previo pagamento della somma indicata in tariffa.

2 - Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3 - Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa, nonché dell'eventuale costo di smaltimento rifiuti. Per quelle

---

richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

#### **Art. 40**

##### **Raccolta delle Ossa**

1 - Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

#### **Art. 41**

##### **Oggetti da recuperare**

1 - Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del competente ufficio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2 - Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del competente ufficio.

3 - Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del competente ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 42**

##### **Disponibilità dei materiali**

1 - I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe, i loculi e gli ossari liberati possono essere nuovamente concessi.

2 - Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3 - Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del competente ufficio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4 - Le croci e le lapidi che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5 - Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6 - Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V**

### **CREMAZIONE**

#### **Art. 43**

##### **Crematorio**

1 - Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

---

## **Art. 44**

### **Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

- 1 - L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
- 2 - Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

## **Art. 45**

### **Urne cinerarie**

- 1 - Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
- 2 - Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 3 - A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, colombaro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in ossario comune.
- 4 - Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
- 5 - Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nell'ossario comune.

## **CAPO VI**

### **POLIZIA DEI CIMITERI**

## **Art. 46**

### **Orario**

- 1 - I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- 2 - L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3 - La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'ufficio LL.PP., da rilasciarsi per comprovati motivi.
- 4 - L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

## **Art. 47**

### **Disciplina dell'ingresso**

- 1- L'ingresso nei cimiteri è consentito a piedi e, ove possibile, in bicicletta. Potrà essere limitato l'accesso in bicicletta qualora la presenza di alterazioni della pavimentazione o la presenza di cantieri di lavoro o impedimenti di varia natura, non garantiscano la sicurezza della circolazione.
  - 2 - È vietato l'ingresso:
    - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
    - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
    - c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.È consentito l'ingresso a piccoli animali d'affezione nell'apposito trasportino e ai cani se tenuti al guinzaglio; quelli di piccola taglia possono essere tenuti anche nel trasportino; quelli di media e grossa taglia devono anche essere muniti di museruola. Il proprietario deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo ai visitatori e non far imbrattare i luoghi.
  - 3 - Per motivi di salute od età il Responsabile del competente ufficio può concedere il permesso di visitare
-

tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

## **Art. 48**

### **Divieti speciali**

1 - Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre oggetti irriverenti;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) gettare i rifiuti nei contenitori non rispettando la divisione tra frazione umida e indifferenziata e/o gettarli a terra;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del competente ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del competente ufficio;
- l) qualsiasi attività commerciale.

2 - I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, fatte salve specifiche autorizzazioni.

3 - Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

## **Art. 49**

### **Riti Funebri**

1- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2 - Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del competente ufficio.

## **Art. 50**

### **Epigrafi, Monumenti, Ornamenti, sulle Tombe nei campi comuni**

1 - Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del competente ufficio in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2 - Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del competente ufficio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3 - Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4 - Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5 - Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6 - Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 90.

7 - Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

---



8 - Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

## **Art. 51**

### **Fiori e piante ornamentali**

1 - Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del competente ufficio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2 - In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

3 - Lo smaltimento dei fiori e delle piante avvizzite avverrà secondo quanto previsto al successivo art. 54.

## **Art. 52**

### **Materiali ornamentali**

1 - Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2 - Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3 - I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4 - Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 42 in quanto applicabili.

## **Art. 53**

### **Illuminazione votiva**

1 - Sulle fosse ad inumazione nonché sulle tombe o cappelle o loculi è consentita l'illuminazione votiva elettrica. Sulle piastre o lapidi dei loculi delle celle-ossario è vietata ogni illuminazione ad olio e cera, per evitare pericoli di incendio e per non imbrattare i marmi di rivestimento. Il servizio di illuminazione elettrica votiva può essere gestito in economia dal Comune o appaltato a ditta privata.

2 - Il servizio di illuminazione elettrica votiva che consta dell'allacciamento e dell'abbonamento, deve essere richiesto dall'interessato agli uffici comunali che, in caso di gestione in appalto inoltreranno la richiesta alla ditta appaltatrice.

3 - La durata della convenzione di utenza è inizialmente limitata all'anno solare in corso e si intende successivamente e tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta da darsi a mezzo di lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Ogni variazione dovuta a traslazioni, pur mantenendo inalterato il costo di abbonamento, implica la richiesta di un nuovo allacciamento.

4 - Le tariffe per l'allacciamento e abbonamento sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale. Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica.

5 - Tutti i pagamenti devono essere effettuati dagli interessati presso la Tesoreria Comunale se il servizio di illuminazione elettrica votiva è gestito in economia. Se appaltato il pagamento sarà effettuato direttamente alla ditta appaltatrice. Il versamento del contributo fisso per l'allacciamento dovrà essere fatto in un'unica soluzione prima della posa in opera degli apparecchi illuminanti unitamente alla prima rata di abbonamento. Le successive rate di abbonamento annuali dovranno essere versate previa presentazione della reversale che verrà recapitata a mezzo posta da parte dell'ufficio comunale preposto, o con bollettino postale già predisposto dalla ditta appaltatrice. Ogni variazione di indirizzo o di nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato all'ufficio comunale preposto ed alla ditta appaltatrice del servizio. Unico riconoscimento dell'effettuato pagamento è l'apposita quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale o l'attestazione del versamento tramite bollettino postale.

6 - Nel caso di morosità per due trimestri consecutivi, la società concessionaria potrà sospendere l'erogazione

dell'illuminazione e togliere l'impianto senza alcun diritto ad indennizzo da parte dell'utente. Il ripristino del servizio sarà accordato dopo la preventiva regolarizzazione dei canoni arretrati, ed al pagamento delle eventuali nuove spese di allaccio.

7 - Per qualunque modifica richiesta dall'utente ad un impianto esistente le spese inerenti saranno a carico dell'utente stesso. In ogni caso l'utente non potrà modificare o manomettere l'impianto né eseguire attacchi abusivi.

## **Art. 54**

### **Smaltimento rifiuti solidi urbani e sostanze e materiali che si rinvencono in occasione di operazioni cimiteriali**

1 - I rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, ceri, corone, carta, ecc.) sono soggetti alle norme vigenti per i rifiuti solidi urbani. Sono ubicati presso il cimitero cassonetti per la raccolta differenziata della frazione umida (fiori e piante avvizzite) e della frazione secca (carta, corone, certi ecc.) che vengono regolarmente svuotati durante il normale servizio di raccolta rifiuti.

2 - Le sostanze ed i materiali che si rinvencono in occasione delle operazioni cimiteriali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85/2 del D.P.R. 285/90, sono equiparati a rifiuti urbani di cui al D.lgs. 05.2.1997 n. 22 (art. 7, comma 2, lett. e) ed f)) e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

## **TITOLO III**

### **CONCESSIONI**

#### **CAPO I**

#### **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

## **Art. 55**

### **Sepulture private**

1 - Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2 - Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3 - Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepulture individuali (loculi, posti individuali, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

b) sepulture per famiglie e collettività (tombe biposto, quadriposto, di famiglia a 9 e 12 posti).

4 - Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5 - Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

6 - La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 Legge 8/6/1990 n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

7 - Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

8 - Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;

- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;

- le salme destinate ad esservi accolte e/o i criteri per la loro precisa individuazione;

- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

## **Art. 56**

### **Durata delle concessioni**

1 - Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2 - La durata è fissata:

- a) in 99 anni dalla data della concessione, per i manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 20 anni dalla data della concessione, per gli ossari contenenti i resti di salma;
- c) in 40 anni dalla data della concessione, per le nicchie contenenti i resti di salma provenienti dalla cremazione;
- d) in 20 anni dalla data della concessione, per le nicchie contenenti i resti di salma provenienti dalla cremazione a seguito di estumulazione o esumazione della salma.
- e) in 40 anni dalla data della concessione, per i loculi.
- f) in 50 anni dalla data della concessione per le sepolture private individuali, biposto e quadriposto.

3- A richiesta degli interessati, per tutti i tipi di concessione, è consentito un solo rinnovo per un periodo di tempo pari alla metà di quello originariamente concesso, previo pagamento del canone di concessione pari al 75% della tariffa vigente al momento della richiesta prevista per la concessione del medesimo manufatto.

4- Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.

5- Le tombe rientrate nella disponibilità del Comune possono essere nuovamente concesse, nello stato di fatto e di diritto in cui esse sono, secondo le tariffe vigenti al momento della nuova richiesta di concessione. Nel caso in cui venga rilasciata nuova concessione per un manufatto ancora occupato, per cui è scaduta la concessione precedente, ovvero non è stata fatta richiesta di rinnovo, sono a carico del nuovo concessionario il costo dell'estumulazione (e relativo posizionamento della salma nel campo comune o ossario oppure alla cremazione della stessa) e il costo del nuovo cassone o cassetina per la raccolta dei resti; tali costi verranno applicati in riduzione della tariffa da versare al Comune relativa alla nuova concessione.

6- Se una concessione non è rinnovata al momento della scadenza, il Comune provvederà, previa comunicazione agli interessati, alla relativa esumazione o estumulazione. Le salme non ancora mineralizzate saranno inumate nel campo comune mentre i resti ossei saranno conferiti in ossario comune. È eventualmente possibile procedere alla loro cremazione.

## **Art. 57**

### **Modalità di concessione**

1- La sepoltura, individuale privata di cui al 3° comma, lettera a) dell'art. 55, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi e i posti individuali; dei resti o ceneri per gli ossari; delle ceneri per le nicchie per urne.

2- L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3- La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

4- La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 1°, 2°, e 3° comma, lettera b) dell'art. 55, può concedersi solo in presenza della salma o di resti o ceneri.

5- La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

## **Art. 58**

### **Uso delle sepolture private**

1-Salvo quanto già previsto dall'art. 56, il diritto di d'uso delle sepolture private (tombe singole, biposto, **a tre posti**, quadriposto e di famiglia) è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salve diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Si precisa quanto segue:

- posto individuale - concessione solo per defunto;
- tomba biposto, a tre posti e tomba quadriposto - concessione per defunto e priorità: 1) al coniuge; 2)

altro familiare ascendente o discendente in linea retta di 1° con il defunto e con il coniuge (padre-madre; figli) ; 3) altro familiare parente in linea collaterale di 1° con il defunto e con il coniuge (fratelli-sorelle), fino ad esaurimento dei tumuli;

- tomba di famiglia - concessione per defunto o resti di salma o ceneri e altri ascendenti o discendenti in linea retta e collaterale e agli affini, fino ad esaurimento dei tumuli.

E' consentita la sepoltura abbinata, in uno stesso colombaro, od in una stessa tomba singola, o a più posti, di un feretro e di una o più cassetine-ossario (fino ad un massimo di tre) per i resti di salma o di una o più urne (fino ad un massimo di tre) per i resti provenienti dalla cremazione. In questo caso sarà corrisposta al Comune, in aggiunta alla tariffa normale per la sepoltura del feretro, il 60% della tariffa prevista per gli ossari e/o per le urne. La durata di quest'ultima concessione sarà limitata a quella della tomba o loculo nel quale la cassetina-ossario o l'urna è stata tumulata ed avranno sempre valore le disposizioni per il rinnovo della concessione. Resta inteso che sulle sepolture private di cui sopra sono consentite le iscrizioni identificative dei defunti ivi contenuti e le relative fotografie.

2 - Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6 grado.

3 - Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4 - Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, da presentare al Responsabile del competente ufficio che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5 - Nei casi di convivenza ai sensi della legge 20 maggio 2016 n.76, si applica quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

6 - L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7 - Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti, ad eccezione dei casi di cui all'art. 34 comma 7.

8 - Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9 - Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

## **Art. 59**

### **Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

1 - La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2 - Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

3 - Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4 - Qualora il concessionario non provveda per [tre] anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

5 - La Giunta Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento.

## **Art. 60**

### **Costruzione dell'opera – Termini**

1- Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma dell'art. 55, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 71 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2- Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare a cura del Responsabile del competente ufficio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

## **CAPO II**

### **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

## **Art. 61**

### **Divisione, subentri**

1 - Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2 - La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4/1/1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3 - Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4 - Tali richieste sono recepite e registrate dall'ufficio LL.PP., anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5 - La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6 - Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7 - In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio LL.PP. entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8 - L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

9 - Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

10 - La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 58, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11 - Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

## **Art. 62**

### **Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni**

---

1- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari alla metà della tariffa in vigore proporzionata agli anni interi o frazione superiore a 6 mesi di residua durata (tra la rinuncia e la scadenza della concessione) (\*). Il rimborso è comunque vincolato alla rimozione del monumento e al ripristino della parte superiore della struttura, con oneri a carico del concessionario.

(\*)

**Esempio 1 - frazione inferiore a 6 mesi di residua durata**

Durata concessione: 40 anni (N=40),

Rinuncia: 10 anni e 5 mesi dalla scadenza

Considerando "T" la tariffa in vigore, la quota di rimborso "R" sarà pari a:

$$R = T / 2 / 40 \times 10$$

**Esempio 1 - frazione superiore a 6 mesi di residua durata**

Durata concessione: 40 anni (N=40),

Rinuncia: 10 anni e 8 mesi dalla scadenza

Considerando "T" la tariffa in vigore, la quota di rimborso "R" sarà pari a:

$$R = T / 2 / 40 \times 10 + T / 2 / 40 \times 8/12$$

2- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

**Art. 63**

**Rinuncia a concessione di aree libere**

1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma: per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

2 - La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

**Art. 64**

**Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 56, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- 2 - In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma: per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- 3 - Il rimborso non è previsto quando il concessionario non provvede a rendere libera l'area.
- 4 - La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

**Art. 65**

**Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua**

1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 55, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2 - In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
-

- per concessioni perpetue, in misura pari al 20% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
- 3 - Il rimborso non è previsto quando il concessionario non provvede a rendere libera l'area.
- 4 - La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

## **CAPO III**

### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 66**

##### **Revoca**

1 - Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2 - Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del competente ufficio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3 - Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 67**

##### **Decadenza**

1 - La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 57, penultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 60, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 59;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2 - La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3 - In casi di irreperibilità sulla tomba viene posta una palina avviso e la diffida viene pubblicata all'albo comunale online, a quello del cimitero e sul sito web del Comune per la durata di 90 giorni consecutivi preferibilmente comprendenti il periodo della commemorazione dei defunti.

4 - La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, è redatta dal Responsabile del competente ufficio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dello stesso Responsabile.

#### **Art. 68**

##### **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1- Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del competente ufficio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2- Dopodiché il Responsabile del competente ufficio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

---

## **Art. 69**

### **Estinzione**

- 1- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 58, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 2- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3- Allo scadere del termine delle concessioni si applica quanto previsto dall'art. 56 comma 6.

## **Art. 69 bis**

### **Riutilizzo**

- 1- A richiesta degli interessati aventi titolo, per le concessioni private individuali, biposto o quadriposto, prossime alla scadenza o laddove i feretri sono tumulati da oltre 20 anni, è consentito il riutilizzo per la tumulazione di nuove salme.
- 2- La richiesta di riutilizzo, subordinata alla estumulazione delle salme tumulate nel manufatto, comporta la decadenza della originaria concessione e l'assegnazione di una nuova, previo pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta Comunale.
- 3- Spetta al nuovo concessionario liberare il tumulo dalle salme con la possibilità di conservarne i resti nello stesso manufatto.

## **TITOLO IV**

### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

#### **IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I**

#### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

## **Art. 70**

### **Accesso al cimitero**

- 1- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2- Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione della propria tomba di famiglia.
- 3- L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
- 4- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del competente ufficio.
- 5- È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 6- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 49 e 50 in quanto compatibili.

## **Art. 71**

---



## **Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

- 1- I singoli progetti di costruzione di sepolture private per tombe di famiglia debbono essere approvati dal Responsabile del competente ufficio, su conforme parere del Ufficiale Sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- 2- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3- Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
- 4- Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
- 5- Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 6- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 7- Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio.
- 8- In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 9- Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 10- Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del competente ufficio.
- 11- I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del competente ufficio, lapidi, ricordi, e similari.

### **Art. 72**

#### **Responsabilità – Deposito cauzionale**

- 1- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2 - Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 70, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
- 3 - Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

### **Art. 73**

#### **Recinzione aree – Materiali di scavo**

- 1- Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2 - È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del competente ufficio.
- 3 - I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **Art.74**

#### **Introduzione e deposito di materiali**

- 1 - È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2 - È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3 - Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4 - Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia,

terra, calce, ecc..

## **Art. 75**

### **Orario di lavoro**

1 - L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio

2 - È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del competente ufficio.

## **Art. 76**

### **Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**

1- Il Responsabile del competente ufficio in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2 - Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

## **Art. 77**

### **Incarichi e mansioni dell'operaio specializzato necroforo**

1 - L'operaio specializzato necroforo, come tale è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero, nonché la tenuta dei registri.

2 - Custodisce la chiave delle porte del Cimitero e quella dei diversi locali del Cimitero, nonché controlla l'efficienza dei cancelli automatici eventualmente installati, salvo altro diverso incarico conferito dalla Giunta Comunale per le operazioni di apertura e chiusura del Cimitero.

3 - L'operaio specializzato necroforo del Cimitero deve:

- a) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- b) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- c) curare la nettezza dei viali, sentieri e degli spazi fra le tombe;
- d) curare la pulizia dei portici e dei locali ed in generale di tutto il Cimitero e tenere la copia delle chiavi delle cappelle private;
- e) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci ecc.;
- f) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e impedire che avvenga seppellimento senza che gli venga consegnato il permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
- g) eseguire le inumazioni nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
- h) eseguire le esumazioni ordinarie;
- i) garantire la sicurezza e la buona conservazione di quanto esiste nel Cimitero;
- j) interessare l'Ufficiale Sanitario per tutte le necessità di ordine sanitario eseguendo tutte quelle operazioni che questi gli impartirà;
- k) aprire e chiudere il Cimitero negli orari stabiliti quando il servizio non è appaltato a ditta esterna;
- l) accompagnare il corteo funebre all'interno del Cimitero.

## **Art. 78**

### **Vigilanza**

1 - Il Responsabile del competente ufficio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2 – Il Responsabile del competente ufficio accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 70 e 72.

## **Art. 79**

---

## **Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri**

1 - Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

2 - Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3 - Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4 - Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5 - Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **CAPO II**

### **IMPRESE POMPE FUNEBRI**

#### **Art. 80**

##### **Funzioni - Licenza**

1 - Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2 - Le imprese di cui al 1° comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

#### **Art. 81**

##### **Divieti**

1 - È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V**

---

## **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI VARIE**

##### **Art. 82**

###### **Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

- 1- All'interno del Cimitero Comunale può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
- 2 - Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

##### **Art. 83**

###### **Mappa**

- 1 - Presso il competente ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari e dei servizi accessori attivati (es. illuminazione votiva). Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2 - La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- 3 - Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

##### **Art. 84**

###### **Annotazioni in mappa**

- 1 - Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2 - La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - d) gli estremi del titolo costitutivo;
  - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - f) la natura e la durata della concessione;
  - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

##### **Art. 85**

###### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

- 1- Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 2 - Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
- 3 - In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

##### **Art. 86**

###### **Schedario dei defunti**

- 1 - Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
  - 2 - Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 83, terrà annotati in ordine alfabetico,
-

suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3 - In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 81.

## **Art.87**

### **Scadenziario delle concessioni**

1 - Viene istituito lo scadenziario elettronico delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2 - Il Responsabile del competente ufficio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

## **CAPO II**

### **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

## **Art. 88**

### **Efficacia delle disposizione del regolamento**

1 - Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore ad eccetto della durata della concessione per la quale permane il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

## **Art. 89**

### **Cautele**

1- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2 - In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3 - Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

## **Art. 90**

### **Sepulture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio**

1 - Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2 - Per le concessioni di tombini biposto e quadriposto rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i concessionari possono richiedere deroga all'uso del tumulo per i propri familiari, come indicato all'art. 58, comma 1.

## **Art. 91**

### **Tariffe e diritti per servizi**

Le tariffe cimiteriali comprendenti tutti gli importi per diritti e servizi relativi al presente Regolamento sono approvate ogni anno dalla Giunta Comunale.

---